

N. R.G. 69 \2019



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini
dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Claudio Cottatellucci	Giudice
Claudia Gheri	Giudice

letto il ricorso depositato in data 3 gennaio 2019
a scioglimento della riserva assunta in data 2 marzo 2021
pronunzia il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa

da

[REDACTED] elettivamente
domiciliato/a presso lo studio dell'Avv. PIZZI MICHELE dal quale è rappr.to/a e difeso/a in
virtù di procura a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),**

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'odierna ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame, i seguenti fatti:

- 1) è nata [redacted] a Nadowil in Ghana e poi ha vissuto anche a Togosie;
- 2) é ghanese, di etnia Ndagati e di religione cristiana;
- 3) non ha frequentato la scuola, non ha lavorato;
- 4) il padre è morto, la madre è viva ed ha un fratello;
- 5) è sposata e non ha figli;
- 6) la madre le aveva raccontato che avevano lasciato il villaggio per un litigio con la famiglia del re e che tutti gli altri famigliari (7 in tutto) erano morti ;
- 7) un giorno si accorge sotto la doccia che non sente niente, che ha qualcosa di diverso dalle altre, chiede a sua mamma e questa le dice che l'avevano tagliata da piccola;
- 8) suo padre aveva detto che dovevano farle fare un rito di purificazione per cui doveva andare in giro nuda per 40 gg a chiedere soldi, con quei soldi avrebbero comprato galline con il cui sangue la avrebbero lavata: se rimaneva in vita voleva dire che non era mai stata con un uomo se invece moriva, il contrario. Lei si rifiuta perché è cristiana, era il padre che voleva che si sottoponesse al rito;
- 9) conosce suo cugino, figlio del fratello del padre, quando vanno a vivere lí perché il padre muore e si innamorano;
- 10) lo zio paterno insisteva perché lei facesse il rito, la madre allora la prende e la porta da suo fratello;
- 11) lo zio materno accetta che si sposino e successivamente anche gli zii paterni acconsentono dopo molte insistenze: si sposano con il rito tradizionale;
- 12) il marito lavorava in miniera, un giorno avviene un incidente, molti muoiono ma per fortuna lui si salva. Poiché nel luogo in cui lo avevano ricoverato non lo potevano curare e nell'altro ospedale non voleva andare perché temeva di essere arrestato dato che lavorava illegalmente era tornato a casa;
- 13) tra i colleghi morti c'era un ragazzo i cui genitori dicevano che era colpa di suo marito se il figlio era morto nell'incidente e quindi lo volevano far arrestare;
- 14) il marito le riferisce che gli avevano detto che avrebbe potuto farsi curare da un'altra parte e così lei decide di seguirlo nell'espatrio perché la sua famiglia l'ha abbandonata e perché il marito sta male e vuole stargli vicina;

- 15) arrivano in Libia, lui va a lavorare per una persona e lei dalla madre di questo, ma non vengono pagati. Ad un certo momento litigano con i libici perché non li pagano e allora il datore di lavoro dice che li può mandare in un posto dove il marito può essere curato e così li portano sulla costa e li imbarcano. Vengono salvati in mare e arrivano in Italia il 7 maggio 2017. Avevano lasciato il Ghana il 14 giugno 2015
- 16) avevano lasciato il Ghana nove mesi dopo essersi sposati;
- 17) le persone che minacciavano suo marito venivano gridando e con i bastoni a minacciarlo anche di notte;
- 18) non conosce nessun'altra ragazza che sia stata sottoposta al rito e adesso se tornasse rischierebbe la morte avendo avuto rapporti con il marito. Precisa che non si erano rivolti alle autorità per evitare il rito perché era una faccenda familiare;
- 19) non possono tornare al villaggio perché il marito è ammalato e lei dovrebbe sottoporsi al rito e morirebbe. Precisa che aveva potuto evitarlo quando si era sposata perché viveva con lo zio materno;
- 20) teme di rientrare in Ghana perché la sottoporrebbero a quel rito e lei non vuole

Allegati: tre lettere di presentazione

Formalizzazione della domanda di protezione: C3 in data 7 giugno 2017 presso la Questura di Bergamo, motivi dell'espatrio: motivi familiari

La Commissione Territoriale, ritenuta credibile la richiedente quanto alla nazionalità, ha reputato inverosimile il timore di essere sottoposta al rito in caso di rimpatrio dato che non le era stato imposto prima del matrimonio. A fronte di ciò ha respinto la domanda di protezione internazionale e ha negato la sussistenza dei presupposti della protezione speciale ex art. 32 comma 3 d. lgs. 25/2008

Con tempestivo ricorso [redacted] ha impugnato il diniego ed ha ripercorso i fatti narrati in audizione aggiungendo che il rito doveva essere fatto per provare che non avesse avuto rapporti sessuali e che lei non si voleva sottoporre perché li aveva avuti e che i parenti dell'amico del marito morto lo volevano fare arrestare perché responsabile dell'incidente. La difesa della ricorrente poneva a base della domanda di protezione il timore di persecuzione in quanto donna sottolineando, in particolare, di aver già subito la mutilazione genitale e di doversi assoggettare in caso di rimpatrio al rito descritto in audizione. Contestava genericamente la valutazione espressa dalla Commissione Territoriale. Evidenziava, infine, la vulnerabilità soggettiva in quanto nel Paese di transito era stata posta in condizione di schiavitù ed in Ghana aveva subito mutilazioni genitali. Rappresentava la situazione del Ghana come grave per la sicurezza, citando COI sulla criminalità,

sulle tensioni politiche. Richiama poi la relazione 2017 EASO (https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/20170704_GhanaSit_sociopolitica_economia_Kumasi_Gonja.pdf) precisando che le donne e i bambini ghanesi vengono reclutati e inviati in Medio Oriente, Africa Occidentale ed Europa per il lavoro forzato e il traffico a scopo sessuale. Concludeva chiedendo riconoscersi lo *status* di rifugiato, o la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria

Il Ministero resistente trasmetteva, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il PM rilevava l'assenza di cause ostative .

Il Collegio, dato atto dell'assenza della richiedente all'udienza odierna, acquisiva la documentazione prodotta dalla difesa in relazione alle mutilazioni genitali subite e riservava la decisione.

In primo luogo si deve ricordare che, con riguardo alla specifica materia, anche se l'onere probatorio incombente sul richiedente deve ritenersi, in via generale, attenuato – così come oggi esplicitato dall'art. 3, co. 5 D.Lgs 251/07 – d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *“l'onere probatorio, deve dunque essere assolto dall'istante, secondo la regola ordinaria vigente nel nostro ordinamento posta dall'art. 2697 c.c., seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio. Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato [...] non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere né di concedere il beneficio del dubbio, né di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante”* (Cass. 18353/06; vedasi da ultimo anche Cass. n. 14157/2016). Orbene nel caso in esame la ricorrente, a sostegno di quanto dichiarato in merito al luogo di provenienza, ai motivi del suo espatrio ed alle ragioni per le quali non intende rimpatriare, non ha indicato alcun elemento probatorio propriamente inteso, circostanza che impone di verificare se sussistano i presupposti per ritenere veritiere tali allegazioni ex art. 3 D. Lgs cit. L'esame congiunto delle dichiarazioni rese in sede di audizione e delle allegazioni di cui al ricorso e la produzione documentale operata in udienza, consente di dare risposta affermativa sia in merito

alla mutilazione genitale subita sia alle vicende che l'hanno determinata ad espatriare insieme al cugino, sposato con il rito tradizionale. In particolare va sottolineato che la documentazione sanitaria prodotta in giudizio e proveniente da un ente pubblico e precisamente dagli esperti del settore "soccorso violenza sessuale e domestica" della clinica L. Mangiagalli di Milano, attesta che la sig. [REDACTED] ha subito mutilazione genitale femminile e successivi ulteriori maltrattamenti (vaste ferite con il coltello in varie zone del corpo con residue cicatrici estese). Dalla relazione psicologica allegata alla certificazione medica (redatta dallo psicologo della Clinica Mangiagalli) emerge: a) che la mutilazione genitale subita ha tuttora rilevanti effetti sia impedendo alla ricorrente di avere una vita sessuale soddisfacente, sia per i timori di non poter procreare in conseguenza di tali pratiche cui era stata sottoposta dal nonno quando era piccola; b) che le ferite impresse in varie parti del corpo attengono a rituali di purificazione cui è stata assoggettata a partire dai 12 anni dallo zio paterno.

Così rappresentata in fatto l'attuale situazione della ricorrente, si ricorda che ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese". Dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente sia stata sottoposta a cloridectomia ed a parziale asportazione delle piccole labbra, quindi ad una delle forme di mutilazione genitale femminile gravemente lesiva della integrità fisica e della salute, considerati gli enormi danni, fisici e morali, alla stessa correlati. Gli atti di mutilazione genitale femminile costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, se accertata la loro specifica riferibilità alla persona della richiedente, costituiscono il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e seguenti del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251, attuativo della Direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi, o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), già nel maggio del 2009¹, aveva evidenziato la gravità e la pericolosità della mutilazione genitale femminile, praticata spesso su neonate o bambine che non abbiano ancora compiuto i 15 anni di età, con conseguenze estremamente negative, fisiche e mentali, di lungo periodo, giungendo a considerarla come "una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce fondato motivo di persecuzione". Infatti, tutte le forme di MGF violano una serie di diritti umani

¹ "Nota orientativa sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile" (Reperibile all'indirizzo http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/2011-12%20UNHCR%20-%20FGM_ITA.pdf)

delle ragazze e delle donne, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, ai più alti possibili standard sanitari, e, nei casi più estremi, al diritto alla vita. E' una forma di trattamento inumano e degradante, equiparata alla tortura, come affermato dalla giurisprudenza internazionale e dalla dottrina giuridica, tra cui molti organi delle Nazioni Unite per il monitoraggio sui trattati, le Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E' nota la possibilità di reiterazione nel tempo della stessa pratica o di sottoposizione ad una pluralità di pratiche di gravità via via maggiore; dunque, la donna o la ragazza già sottoposta alla pratica prima della sua domanda di asilo, potrebbe legittimamente avere ancora un fondato timore di futura persecuzione. La nota conclude affermando che *"Nei casi di MGF è di fondamentale importanza considerare il tema della persecuzione non solo come un problema "personale" o sociale della richiedente, ma come chiaramente legato a una o più delle fattispecie contemplate dalla Convenzione. Il presente documento riafferma il convincimento ora ben affermato che le vittime o le potenziali vittime di MGF possono essere considerate come membri di un determinato gruppo sociale"*. Successivamente anche il Consiglio d'Europa con la Convenzione di Istanbul, dopo aver definito nel preambolo la violenza contro le donne come *species* della più ampia fattispecie della violenza di genere, e le MGF (insieme con la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore") come grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi, sancisce espressamente, all'articolo 60 rubricato "Richieste di asilo basate sul genere", che le Parti: 1. adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basate sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria; 2. accertino che un'interpretazione sensibile al genere sia applicabile a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili; 3. adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedura di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti. Ed ancora, con la risoluzione del 14.6.2012² il Parlamento europeo ha evidenziato che "la mutilazione genitale femminile è indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari delle altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle

² (reperibile sul sito <http://www.europarl.europa.eu>)

donne”. . L’invito del Parlamento europeo, in effetti, è stato poi puntualmente raccolto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che, proprio in occasione della 67a sessione, ha adottato all’unanimità una risoluzione che ha messo al bando le MGF: un invito agli Stati ad introdurre nelle legislazioni nazionali leggi che vietino tali pratiche e ad imporne il rispetto. Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, da tempo, ha ritenuto che sottoporre una donna a MGF costituisca maltrattamento contrario all’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. (CEDU:Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden, Applicazione n. 23944/05, 8 marzo 2007). Come noto, la mutilazione genitale femminile trova la propria matrice nelle tradizioni culturali e nelle credenze religiose, ed è legata all’etnia, al grado di istruzione, all’area di provenienza, nonché alle variazioni storiche del paese. Proprio per questo, nonostante l’avvenuta criminalizzazione da parte delle autorità del Ghana, non è stato possibile frenare drasticamente tale pratica. E’ appena il caso di rilevare che, benchè in Ghana era stata introdotta sin da epoca precedente la nascita della ricorrente la legge che vieta le mutilazioni genitali femminili³, purtuttavia tale pratica non è ancora stata estirpata come del resto dimostra la stessa vicenda della ricorrente. Infatti sebbene ora “ ***Secondo i dati raccolti da Unicef, meno del cinque per cento delle ragazze e delle donne in età riproduttiva in Ghana ha subito la mutilazione genitale femminile, ed è più probabile che coloro che appartengono a determinati gruppi etnici vengano sottoposte alla pratica***” emerge che “ ***Nelle regioni a nord la percentuale delle donne tra i 15 e i 49 anni sottoposte alla FGM/C, oscilla tra il 26 e il 50 %, nel resto del paese è meno del 10%. Sul totale delle donne che hanno subito FGM, circa due su tre sono state sottoposte alla pratica prima dei 10 anni. Più del 90 % delle donne intervistate ritiene che la pratica debba essere interrotta. A questi dati si aggiungono le informazioni sul contesto vissuto dalle donne in Ghana: 5% delle donne tra i 20 e i 24 anni si sono sposate (o unione informale) prima dei 15 anni; 21% delle donne tra i 20-24 anni di età si sono sposate (o unione informale) prima dei 18 anni; 17% delle donne tra i 20-24 anni di età sono diventate madri prima dei 18 anni; 28% delle donne tra i 15-49 anni pensano che il rispettivo partner/marito sia giustificato a picchiare la moglie in certe circostanze.*** (UNICEF – UN Children's Fund: Ghana; Statistical Profile on Female Genital Mutilation,https://data.unicef.org/wpcontent/uploads/country_profiles/Ghana/FGM_GHA.pdf”

In conclusione “***Sebbene eseguita raramente su donne adulte, la pratica è rimasta un grave problema per le ragazze di età inferiore ai 18 anni. I programmi di intervento hanno parzialmente avuto successo nel ridurre la prevalenza di MGF . Secondo il Ministero del genere, dell'infanzia e***

³ Il reato, previsto all’art. 69 del Codice penale, è stato introdotto nel 1994, e nel 2007 è stata aumentata la pena (ora è punito con reclusione da cinque a dieci anni).(UNWomen,DatabaseGhana,<https://evawglobaldatabase.unwomen.org/fr/countries/africa/ghana?typeofmeasure=3ebd6d85ae4d4dfcab5553635944cfc9>,

della protezione sociale, le MGF / E erano **significativamente più alte nella regione dell'estremo oriente con un tasso di prevalenza del 27,8 per cento, comparato/rispetto al tasso nazionale del 3,8 per cento**. Secondo il Multiple Indicator Cluster Survey (MICS), le donne nelle aree rurali sono state sottoposte a MGF / E tre volte più spesso delle donne nelle aree urbane (3,6 per cento contro 1,2 per cento). (US Department of State, 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Ghana, <https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/ghana/> Ciò in quanto, come riferito nella nota sopraccitata dell'UNHCR la MGF non viene nemmeno vissuta, in sede locale, come una forma di violenza, ma come un adeguamento a valori culturali e religiosi.

Resta ora da considerare, ai fini della concessione della protezione richiesta, quale sia il rischio della ricorrente in caso di rimpatrio posto che il Ghana è riuscito a ridurre la pratica via via negli anni, anche se non l'ha ancora sradicata. Ebbene ritiene il Collegio che, quanto riferito dalla stessa ricorrente sia nel corso della sua audizione avanti alla Commissione sia al medico specialista della Clinica Mangiagalli, attesti che in caso di rimpatrio la sig. [REDACTED] potrebbe essere nuovamente assoggettata ad ulteriori pratiche discriminatorie fondate sul genere. La descrizione della ricorrente dei maltrattamenti che ha dovuto subire in famiglia anche dopo essere stata assoggettata alla mutilazione genitale (lesioni con arma bianca, reiterati tentativi a sottoporla in quanto donna a riti di purificazione) e l'umiliazione a cui avrebbe dovuto sottoporsi nel corso del rituale a cui si è sottratta con la fuga, ma che ancora fortemente teme (che consiste nel girare nuda per 40 giorni a mendicare e a rovistare fra l'immondizia e verificare se sopravvive o meno) dimostrano che l'assoggettamento alla mutilazione genitale rappresenta una forma di controllo assoluto su di lei e sul suo destino, controllo che si può perpetrare su di lei in quanto donna in modo diversi all'interno della sua famiglia e che è, allo stato, impossibile da impedire da parte dell'interessata in caso di rimpatrio come ella stessa (e persino il marito – ved. audizione) ha riferito, attenendo a rapporti ed a riti famigliari e tradizionali in relazione ai quali non potrebbe ottenere alcuna tutela dalle autorità dello Stato. Peraltro, come sottolineato nella relazione psicologica, gli effetti della mutilazione si stanno perpetuando non solo per i disturbi fisici (ved. relazione medica in atti), ma altresì per l'incidenza sulla psiche della ricorrente e sarebbero destinati ad aggravarsi ulteriormente in caso di rimpatrio non potendo contare né sul supporto dei famigliari (che anzi sono proprio i soggetti che reiterano nei suoi confronti attività discriminatorie e di controllo della sua vita anche sessuale), né sul supporto delle autorità del suo paese che non sono, allo stato attuale, in grado di incidere sui riti e sulle tradizioni famigliari, viepiù nel caso di specie in cui il comportamento già punito legalmente ha nondimeno avuto attuazione .

Alla luce di quanto deve essere riconosciuto alla ricorrente lo *status* di rifugiata per appartenenza a un determinato gruppo sociale reputandosi integrati tutti i presupposti ai sensi

della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 e del D.Lgs. 251/2007 in assenza di cause ostative segnalate dal PM o rilevate d'ufficio dal Collegio .

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, considerando che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la resistente è un'amministrazione statale, sicché l'applicazione del principio della soccombenza determinerebbe la condanna dell'amministrazione statale ad un pagamento in favore di sé stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce lo *status* di rifugiata a [REDACTED]
[REDACTED] nata il [REDACTED] a Nadowil in Ghana;
nulla in punto spese.

Dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Brescia, così deciso nella Camera di Consiglio del 2 marzo 2021.

Il Presidente Est.

Dott.ssa Mariarosa Pipponzi